

In particolare nella nuova OPAC sono date indicazioni supplementari per i seguenti temi:

- corsi d'acqua interrati e intubati (in galleria);
- corsi d'acqua fuori zona in particolare in zona agricola;
- gestione delle distanze dai corsi d'acqua secondo il concetto di fascia - corridoio, il quale concede, a fronte di specifiche situazioni, la possibilità di ripartire lo spazio riservato ai corsi d'acqua in modo asimmetrico tra le due sponde;
- corsi d'acqua in zone densamente edificate;
- corsi d'acqua meritevoli di essere riqualificati (rivitalizzati), ecc.

Con le modifiche qui in approvazione il Comune ha aggiornato le rappresentazioni grafiche di Piano regolatore con l'indicazione del tracciato dei corsi d'acqua che scendono da Pura secondo lo stato attuale (recente riapertura a cielo aperto della tratta del riale Colombera compresa fra Via Industria e Via San Michele). In quest'ottica il riale Colombera è indicato in modo chiaro su tutti i piani settoriali mediante una migliore indicazione grafica. Le modifiche in oggetto propongono altresì la definizione dello spazio riservato ai corsi d'acqua relativamente al riale Colombera e al fiume Magliasina secondo le nuove disposizioni normative sopra citate.

Al riguardo il Consiglio di Stato rileva, innanzi tutto, come il fiume Magliasina rientri nella lista di corsi d'acqua per i quali il Cantone intende lui stesso determinare il relativo spazio da riservare alle acque. Ciò che però non è ancora avvenuto. In funzione di tali considerazioni, non è quindi possibile approvare le linee di arretramento dal fiume Magliasina proposte dal Comune di Caslano. Per la definizione delle distanze che opere e infrastrutture devono mantenere dai corsi d'acqua, valgono le disposizioni transitorie delle modifiche dell'OPAC del 2011 che prescrivono l'applicazione, a ogni lato del corso d'acqua, di una fascia di pertinenza di 20 metri misurata dal piede di sponda del corso d'acqua.

Per quanto riguarda il riale Colombera la proposta comunale è approvata. Ciò non di meno il Consiglio di Stato invita il Comune di Caslano a voler approfondire il tema dell'aggiornamento dello spazio di pertinenza dei corsi d'acqua per tutto il territorio giurisdizionale in occasione di una prossima procedura di modifica del Piano regolatore ma comunque entro il termine del 31 dicembre 2018 fissato dalla Confederazione.

Dal profilo formale, lo scrivente Consiglio modifica d'ufficio la dicitura *linee di arretramento*, presente nei documenti di Piano regolatore, con *spazio riservato ai corsi d'acqua*.

5.1.2. Varianti promosse dal Comune

a) *Zone insediative limitrofe alla stazione (var. 3.3)*

Il comparto in oggetto è interessato dai progetti viari e ferroviari sovracomunali che riguardano il Basso Malcantone. A questo proposito, la verifica della proposta comunale qui in approvazione non può prescindere dalla sua congruenza con il progetto di massima cantonale datato 9 luglio 2014 e successive modifiche dell'8 aprile 2015.

Il progetto di massima indica uno spostamento dell'asse stradale verso valle con conseguente modifica dell'incrocio di Via Stazione con la strada cantona-

le. Anche l'innesto di Via Rossée con Via Stazione ne è influenzato, così come l'accesso del posteggio comunale da Via Muraccio. Minore è poi la superficie richiesta per la nuova stazione FLP.

La proposta di assetto pianificatorio sottoposta allo scrivente Consiglio presenta alcune conflittualità con il progetto viario cantonale di massima. Dal profilo viario, la strada di servizio (Via Muraccio) che consente l'accesso al posteggio pubblico P2 si sovrappone all'area prevista per la nuova stazione; ciò non è compatibile.

Inoltre, l'incrocio Via Stazione – Via Rossée è stato oggetto dello studio preliminare *"Basso Malcantone – Approfondimento misure a breve/medio termine"*. In particolare, il Municipio di Caslano ha aderito agli intenti proposti dalla Sezione della mobilità nell'incontro del 24 ottobre 2011 che prevedono di chiudere al traffico veicolare l'accesso a Via Rossée da Via Stazione allo scopo di facilitare l'organizzazione dell'incrocio presso il passaggio a livello della linea ferroviaria FLP. L'accesso a Via Rossée sarà dunque consentito unicamente a ciclisti e pedoni, mentre l'accesso veicolare ai fondi ubicati lungo la stessa sarà garantito da Via Rompada; ciò potrebbe generare delle ripercussioni sul concetto viario.

Non da ultimo, il Consiglio di Stato ravvisa altresì come gli intenti cantonali prevedano anche una ciclo-pista in corrispondenza di Via Rossée e Via Muraccio.

In funzione delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Stato ritiene che dal profilo viario e delle relative infrastrutture, l'assetto pianificatorio del comparto nei dintorni della nuova stazione FLP deve essere reso conforme ai progetti viari e ferroviari sovracomunali.

Anche dal profilo delle destinazioni d'uso si impone un ulteriore approfondimento ritenuto, infatti, che la superficie necessaria per la nuova stazione FLP è minore di quanto previsto dal Piano regolatore. In quest'ottica l'area ferroviaria che interessa i fmn 735, 766, 767, 772, 1703 e 1473 deve essere ridelimitata. In particolare per la superficie dei fmn 766 e 767, non più necessaria a scopi ferroviari, si dovrà trovare una confacente destinazione d'uso, in linea con i previsti contenuti pubblici (polizia cantonale ed altri uffici d'interesse pubblico).

Per i motivi sopra illustrati, il Consiglio di Stato non approva le proposte pianificatorie relative al comparto territoriale limitrofo alla stazione FLP proposte in questa sede. Resta confermato l'assetto pianificatorio definito dal PR'87. Gli atti sono pertanto retrocessi al Comune affinché, per il tramite di una procedura di modifica del Piano regolatore ai sensi della Lst, abbia ad individuare un confacente assetto pianificatorio e viario, congruente con i progetti sovracomunali.

b) Perimetro di rispetto della Chiesuola di Mezzo (var. 3.10)

Nell'ambito dell'approvazione della revisione del Piano regolatore di Caslano, il Consiglio di Stato ha introdotto d'ufficio un perimetro di rispetto l'Oratorio "Chiesuola di mezzo".

Contro tale decisione il proprietario del fmn 839 ha inoltrato ricorso al TRAM il quale, con sentenza del 25 maggio 2011, ha dato ragione al ricorrente e ha annullato il perimetro di rispetto.